



- particolareggiato ed estimativo delle attività al 21 novembre 2023 (*doc. 6.6*);
- f) Certificazioni dei debiti fiscali e contributivi (*doc. 6.7*);
  - g) Elenco nominativo dei creditori con indicazione dei relativi crediti e delle cause di prelazione, con indicazione del domicilio digitale (*doc. 3 e 3.1*);
  - h) Elenco di coloro che vantano diritti reali o personali (*doc. 6.9*);
  - i) Relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore (*doc. 6.10*);
  - j) Le scritture contabili e fiscali obbligatorie (*doc. 6.1*);

ad eccezione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione IVA relative al 2022, non allegate senza che sia fornita spiegazione, e rispetto alle quali si disporrà integrazione

*Sulla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'ammissione alla procedura.*

Appaiono sussistenti tutti i requisiti di ammissione alla procedura.

L'istituto del concordato semplificato si pone come possibile sbocco non contrattuale del percorso di composizione negoziata della crisi d'impresa ex artt.12 e ss CCI. Si tratta di una procedura concorsuale che, in maniera singolare rispetto alle altre offerte dall'ordinamento, ha bisogno della previa ed inutile consumazione di una fase di trattative tra imprenditore in crisi e creditori, condotta sulla scia della nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 13 CCII: con un procedimento estremamente concentrato, che non conosce una fase prenotativa analoga a quella prevista per il concordato preventivo né un provvedimento di ammissione in senso stretto, il tribunale è chiamato ad omologare un concordato la cui esecuzione è retta dalle essenziali regole poste dall'art. 25 sexies CCI in presenza di una situazione di crisi e/o insolvenza dell'imprenditore medesimo e ad un riparto concorsuale del suo risultato, che dovrebbe essere non peggiore di quello offerto dalla alternativa della liquidazione giudiziale.

Anche in mancanza di una vera e propria fase di ammissione è indubbio che il tribunale, nel vagliare una domanda di concordato semplificato, prima di dare ingresso all'istruttoria propedeutica alla sua omologazione - *anche alla luce del riferimento alla valutazione della "ritualità della proposta"* -, debba procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla procedura e, dunque, della ammissibilità della domanda.

A tale scopo, non potrà mancare una valutazione di conformità della proposta concordataria concretamente presentata dal debitore alla fattispecie astratta disegnata dall'art 25 sexies CCII: pertanto, il piano deve essere strutturalmente liquidatorio.

Inoltre risulteranno necessari ulteriori requisiti di natura soggettiva ed oggettiva.

Quanto al presupposto soggettivo di ammissione, potrà accedere al concordato semplificato ogni imprenditore in quanto tale senza particolari qualificazioni. Sarà quindi sufficiente che nell'istante si riconoscano le caratteristiche tipologiche previste dall'art. 2082 c.c., senza che ci si debba occupare di dimensioni dell'organizzazione e di natura dell'attività svolta.

In ordine al parametro oggettivo, invece, non si può prescindere dall'elaborazione che dell'istituto ha fornito la giurisprudenza di merito, secondo cui il concordato semplificato è individuato dall'art. 23 co. 2 lett. c. CCII quale soluzione extra concorsuale del dissesto, alternativa e residuale in caso di esito negativo della composizione negoziata, ovvero, di mancato raggiungimento dell'accordo con i creditori e di impossibilità di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti ordinario, agevolato o ad efficacia estesa.

Con il concordato semplificato pertanto il legislatore ha previsto, per il debitore che non ha trovato un accordo con i creditori e che, quindi, non può più ipotizzare una continuazione dell'attività d'impresa, la possibilità di liquidare il proprio patrimonio anche unitariamente e anche con offerta preconstituita ex art. 19 CCII ma in funzione squisitamente soddisfattoria, dovendosi quindi necessariamente vagliare la sussistenza dei seguenti requisiti:

- che l'esperto abbia ravvisato inizialmente concrete prospettive di risanamento al fine di evitare l'utilizzo abusivo a questa procedura;
- che le trattative si siano svolte secondo correttezza e buona fede, attesa l'assenza in tale istituto della votazione dei creditori, semplificazione voluta dal legislatore in considerazione della partecipazione consapevole dei creditori alla fase della composizione negoziata;
- che la proposta sia idonea ad assicurare ai creditori almeno la medesima convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, attribuendo almeno un'utilità a ciascun creditore (*Trib. Trieste 14.12.2023; Trib. Pescara 20.12.2023; Trib. Torino 04.01.2024*).

Nel caso di specie in data 14 luglio 2023 la ricorrente (*visura storica sub doc. 1*) presentava un'istanza di nomina dell'esperto ai sensi dell'art. 17 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza per l'avvio di una procedura di composizione negoziata della crisi con successiva nomina quale esperto del Dott. Giancarlo Strada; in data 20 maggio 2024 l'Esperto rendeva la propria relazione finale ai sensi dell'art. 17, comma 8, CCII (*doc. 4*).

Si dava atto della circostanza che le trattative con i creditori non avessero avuto esito positivo: “*la procedura di composizione negoziata della crisi non ha consentito la soluzione della stessa con uno degli strumenti previsti dal D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 e succ. modific. e int.*”

Pur precisando e evidenziando, comunque, l'importante ruolo che ha avuto nella procedura di composizione negoziata; procedura che ha *“consentito di completare, in un contesto protetto, il complesso iter compiuto in questi mesi per salvaguardare, seppur in via indiretta, la continuità dei servizi assistenziali essenziali per la collettività, e in particolare la definitiva cessione della \_\_\_\_\_ massimizzandone il valore attraverso la procedura competitiva, ed evitare, nel contempo, quanto più possibile la disgregazione dei valori aziendali”* (cfr. pag. 36 relazione ex art. 17 comma 8 CCII)

Risultano pertanto presenti i seguenti requisiti: l'apertura di una procedura di composizione negoziata della crisi; le trattative con i creditori; il fallimento di queste ultime e l'impossibilità di addivenire ad una delle soluzioni stragiudiziali di cui all'art. 23 co. 2 e 3 CCI.

Risultano altresì presenti gli ulteriori due requisiti di carattere oggettivo richiesti dalla disposizione legislativa de quo, ossia lo stato di crisi e/o insolvenza del \_\_\_\_\_ la buona fede e correttezza nella conduzione delle trattative con i creditori.

In ordine al primo requisito, lo stesso è evincibile dal fatto che la ricorrente è stata ammessa alla procedura di composizione negoziata della crisi rispetto alla quale - come evidenziato nella relazione finale del \_\_\_\_\_ n elevato livello di indebitamento *“già al momento di presentazione dell'istanza di ammissione alla procedura di composizione negoziata della crisi?”*.

In ordine al secondo requisito non può non aversi riguardo a quanto attestato dal Dott. \_\_\_\_\_ nella propria relazione, in più occasioni: si vedano, in particolare, pag. 10 (*“In linea di massima, l'Esperto ha constatato che tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno collaborato lealmente ed in modo sollecito con l'imprenditore e con il se \_\_\_\_\_ riferimento agli incontri con i creditori finanziari si è registrata una partecipazione attiva e informata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 16 CCII. L'esperto nel corso degli incontri con la società ha sempre raccomandato che la gestione della società venisse portata avanti con particolare attenzione all'interesse dei creditori”*) e pag. 36: *“in linea di massima, l'Esperto ha rilevato che tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno collaborato lealmente con l'imprenditore e con il sottoscritto e con specifico riferimento ai creditori finanziari, nei limiti delle comunicazioni fornite dalla Società, si è registrata una partecipazione attiva e informata nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 16 CCIP”*

Da ultimo, al fine di fornire giustificazione circa l'esistenza dell'endiadi *“prospettive di risanamento aziendale – convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria”*, risulta utile evidenziare, nella presente sede, la circostanza che nell'ambito della procedura di composizione negoziata, sono state richieste ed autorizzate misure protettive ex art. 19 CCII sin dal mese di settembre del 2023 e – fra le altre - in data 8/3/2024 è stata autorizzata dal Tribunale, ex art. 22 comma 1 lett. d) CCII, la vendita, a \_\_\_\_\_, del ramo d'azienda composto dalla \_\_\_\_\_, e l'atto

di cessione è avvenuto in data 19/4/2024, “*sancendo anche il trasferimento di  
nti al nuovo gestore del servizio previa corresponsione a loro favore delle retribuzioni  
e si è perfezionato in data 17 maggio 2024 con la consegna da parte di  
della fidejussione a garanzia del saldo prezzo*” (cfr. p. 28 relazione ex art. 17  
comma 8 CCII)

Alla luce delle attività istruttorie compiute nei suddetti procedimenti di V.G.,  
l'esperto nominato dal Tribunale e la sottoscritta avevano già valutato in quella  
sede non solo l'esistenza di trattative in corso ma, altresì, la convenienza della  
continuità aziendale della ricorrente - seppure solo indiretta -rispetto all'ipotesi  
liquidatoria – *valutazione che dovrà, ovviamente, essere oggetto di un rinnovato esame -*.

Risultano quindi presenti gli ultimi due elementi normativi richiesti dal legislatore  
per accedere alla procedura di concordato semplificato e, a tal fine, appare utile sin  
da subito disporre l'acquisizione del fascicolo N.R.G.V.G. 6253/2023.

In definitiva, per tutto quanto sopra dedotto e richiamato, la proposta di  
concordato semplificato va giudicata ammissibile risultando presenti tutti gli  
mativi richiesti dall'art. 25 sexies c.p.c.; inoltre, va giudicata adeguata,  
sufficiente – *in attesa degli ulteriori accertamenti istruttori da compiere* – e completa la  
relazione ex art. 17 CCII, allegata al ricorso e redatta da un professionista in  
possesso dei requisiti di legge.

#### Sulla proposta concordataria.

In ordine alla proposta concordataria, non è questa la sede per effettuare un  
approfondimento strutturale e sostanziale, dovendosi limitare il Tribunale a rilevare  
la natura sostanzialmente liquidatoria in base agli elementi forniti dal ricorrente,  
riservando una valutazione più approfondita in sede di omologa; il ricorso contiene  
peraltro puntuale descrizione della proposta e del piano, che ha  
(uno) anno dalla presumibile data di omologazione del Concordato e si fonda sulla  
liquidazione delle sue attività precedentemente svolte e prevede in sintesi:

- a) la prosecuzione dell'affitto dei rami di azienda e la relativa cessione;
- b) il realizzo dei cespiti aziendali;
- c) l'incasso dei crediti commerciali e degli altri crediti;
- d) l'apporto di finanza esterna da parte dei soci per l'importo di € 450.000,00.

Il Piano di concordato semplificato prevede il pagamento integrale:

- a) dei crediti prededucibili relativi alle spese di giustizia e a quelle strumentali ai  
fini dell'accesso della procedura, ammontanti ad € 397.092, al momento  
dell'ammissione della Cooperativa alla procedura e per l'eccedenza entro 12 mesi  
dall'omologazione del concordato;

b) del credito di cui sono titolari i dipendenti, professionisti, artigiani, cooperative, l'INPS, l'INAIL e del credito Mediocredito Centrale, SACE e gli altri Fondi Garanzia assistiti da privilegio ex D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 123, Art. 9 comma 5, entro 1 (uno) anno della definitività del decreto omologativo del concordato;

c) del credito di cui è titolare l'Agenzia delle Entrate assistiti da privilegio ex art. 2752 n. 18 c. c. e dal privilegio ex art. 2752 n. 19 c. c., per la parte capiente pari ad € 92.660, entro 1 anno della definitività del decreto omologativo del concordato.

Inoltre, seppur l'art. 25 sexies CCII prevede che la suddivisione dei creditori in classi sia una facoltà del debitore ("La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi"), ha ritenuto opportuno, anche considerato il disposto del comma 5 della medesima norma (cioè il rispetto dell'ordine di prelazione) suddividere i suoi creditori in quattro classi totali, formate in base dell'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici di questi ultimi, che sono le seguenti:

➤ Classe 1: «*Crediti tributari privilegiati degradati al chirografo e chirografari ab origine*», composta dai crediti assistiti da privilegio ex art. 2752 n. 18 c.c. e dal privilegio ex art. 2752 n. 19 c.c., degradati al chirografo per l'importo di € 6.094.531 nonché dai crediti tributari chirografari ab origine e dai compensi di riscossione relativi a tali crediti. Se ne prevede la soddisfazione nella misura del 2,0% per l'importo di € 121.890, entro 1 (uno) anno della definitività del decreto omologativo del concordato;

➤ Classe 2: «*Crediti chirografari ab origine di natura commerciale*». È composta dai debiti verso i fornitori chirografari ab origine. Se ne prevede la soddisfazione nella misura dell'1,5% per l'importo di € 36.718, entro 1 (uno) anno della definitività del decreto omologativo del concordato.

➤ Classe 3: «*Crediti chirografari ab origine di natura finanziaria e altri debiti*». È composta dai debiti bancari finanziari e altri debiti. Se ne prevede la soddisfazione nella misura dell'1,5% per l'importo di € 67.320, entro 1 (uno) anno della definitività del decreto omologativo del concordato.

➤ Classe 4: «*Crediti chirografari ab origine di natura finanziaria verso soci*». Si prevede l'esclusione di qualsiasi soddisfacimento a seguito della remissione del debito.

In definitiva, prima facie ed impregiudicata ogni ed ulteriore approfondimento istruttorio, appare evidente l'ammissibilità della proposta di concordato liquidatorio da intendersi come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, anche con quanto ogni classe creditoria si vedrebbe beneficiaria di un'utilità patrimoniale con cui soddisfare, seppure solo in parte, il proprio credito, ad eccezione dei soci. Circa l'approfondimento istruttorio demandato al

Tribunale, si ritiene di nominare quale ausiliario ex art. 68 c.p.c. la dott.ssa Olga Russo, in considerazione delle sue elevate capacità professionali e della circostanza che ha già ricoperto il ruolo di ausiliario del Tribunale nella procedura N.R.G.V.G. 7279/2023 avendo, quindi, già avuto modo di esaminare e valutare le scritture contabili obbligatorie della società valutandone lo stato patrimoniale ed economico. Alla stessa sarà demandato il compito di valutare la fattibilità della proposta, il presumibile valore di realizzo della liquidazione, la corretta individuazione delle classi dei creditori e, più in generale, la convenienza della proposta concordataria rispetto a quella liquidatoria

In conclusione,

**P.Q.M.**

**DICHIARA** aperta la procedura di concordato semplificato di \_\_\_\_\_  
in persona del Presidente del  
C.d.A. e legale rappresentante pro tempore \_\_\_\_\_, P. Iva  
, corrente in \_\_\_\_\_ ;

**NOMINA** giudice delegato per la procedura di concordato la **dott.ssa Cristina Tabacchi**;

**NOMINA** quale ausiliario ex art. 68 c.p.c. \_\_\_\_\_

**DISPONE** che l'ausiliario faccia pervenire la propria accettazione entro il termine di giorni 3 dalla comunicazione del presente provvedimento;

**DISPONE** che l'ausiliario depositi il proprio parere entro il termine di giorni 80, decorrenti dall'avvenuta accettazione dell'incarico;

**DISPONE** che l'esperto nominato nell'ambito della CNC, dott. \_\_\_\_\_ depositi il proprio parere circa la fattibilità della proposta entro il termine di giorni 60, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;

**DISPONE** che la società ricorrente, entro e non oltre il termine di 15 giorni decorrente dal giorno del deposito del parere dell'ausiliario, **notifichi** ai creditori la proposta concordataria; la relazione finale dell'esperto ed il parere di quest'ultimo; il parere dell'ausiliario e depositi le relative relate di notifica;

**INVITA** fin d'ora la società a depositare la documentazione mancante ed in particolare le dichiarazioni dei redditi ed IVA relative all'anno 2022, o a fornire motivazioni circa il mancato deposito;

**DISPONE** l'acquisizione del fascicolo N.R.G.V.G. 7279/2023 a cura della cancelleria;

**AVVERTE** i **creditori** che possono costituirsi entro il termine perentorio di 10 giorni prima della sottoindicata udienza avanzando rituale opposizione alla proposta concordataria;

**FISSA udienza** al giorno **11.12.2024 alle ore 11.00** per la discussione avente ad oggetto l'omologazione della proposta concordataria;

**ORDINA** la pubblicazione per estratto del ricorso e del presente decreto, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e notificazioni.

*Genova, nella camera di consiglio del 1.08.2024*

*Il Giudice rel.*

*Dott.ssa Cristina Tabacchi*

*IL PRESIDENTE*

*Dott. Roberto Braccialini*